

CIRCOLARE n. 40 del 24 marzo 2026

Prot. n. 169 GR-AS/bf

OGGETTO: **L. 11 marzo 2026, n. 34 “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” – Lotta alle false recensioni e altre disposizioni di interesse**

Con la pubblicazione della legge n. 34/2026, è stata introdotta una specifica disciplina volta alla **“Lotta alle false recensioni”** dedicata alle imprese della ristorazione e al settore turistico. La normativa, in vigore a partire dal 7 aprile p.v., prevede:

- l'introduzione di **puntuali requisiti di liceità delle recensioni on-line**, tra cui il termine massimo di 30 giorni per la loro pubblicazione, l'obbligo che il contenuto sia attuale e riferito a un'effettiva esperienza di acquisto vissuta da una persona reale, la previsione di una presunzione di autenticità in presenza di adeguati riscontri fiscali (art. 19);
- il **divieto di acquisto e cessione delle recensioni** (art. 20);
- l'adozione da parte dell'AGCM di **Linee guida** per assicurare il rispetto dei requisiti di liceità (art. 21).

La nuova disciplina non trova applicazione per le recensioni già pubblicate prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Il testo, inoltre, contiene ulteriori disposizioni di interesse giuslavoristico:

- estensione del **Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali** anche alle acquisizioni (art. 2);
- **part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale**, nelle imprese con meno di 50 dipendenti; il provvedimento introduce una sperimentazione biennale 2026-2027 che consente di assumere a tempo indeterminato lavoratori under 35 per sostituire personale prossimo alla pensione (art. 6);
- **modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni** (art. 10);
- in materia di salute e sicurezza, **informativa sui rischi generali e i rischi specifici connessi per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile** in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro (art. 11).

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2026 la Legge 11 marzo 2026, n. 34 recante *“Legge annuale sulle piccole e medie imprese”* (allegato 1), in vigore a partire dal 7 aprile p.v..

Si tratta della prima attuazione dell'art. 18 della Legge n. 180/2011 che prevede la presentazione, entro il 30 giugno di ogni anno, di un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese ed è volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cd. *Small Business Act*, un'iniziativa dell'Unione europea adottata nel 2008 per rafforzare il ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) nell'economia europea. Il disegno di legge, nella formulazione originariamente presentata alle Camere,

Scopri la **Giornata della Ristorazione** Per la cultura dell'ospitalità | **16 maggio 2026**

giornatadellaristorazione.com

era composto da 19 articoli, suddivisi in cinque Capi. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare, il testo definitivamente approvato risulta così strutturato:

- Capo I “Misure per l’aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze” artt. 1-6;
- Capo II “Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione” artt.7-8;
- Capo III “Semplificazioni” artt. 9-16;
- Capo IV “Lotta alle false recensioni” artt.18-23;
- Capo V “Testo unico della disciplina in materia di start-up innovative” artt. 24-25;
- Capo VI “Ulteriori disposizioni” art. 26.

Le disposizioni dedicate alla “**Lotta alle false recensioni**”, sono dunque contenute nel **Capo IV**.

La Federazione ha presidiato l’intero iter normativo – sia in ambito nazionale che europeo – sostenendo l’urgenza di una disciplina organica delle recensioni online per prevenire danni alle imprese del settore e ai consumatori derivanti da giudizi ingannevoli o non autentici pubblicati su piattaforme e motori di ricerca online di portata globale.

Sul piano nazionale, FIPE ha partecipato alle audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari e ha mantenuto costanti interlocuzioni con i Ministeri di riferimento (MIMIT e MITUR), contribuendo con proposte di supporto alle finalità che il provvedimento era destinato garantire. In ambito europeo, insieme ad HOTREC, ha preso parte agli incontri tecnici con i Direttori delle Direzioni Generali coinvolte nelle procedure TRIS e, dapprima con operatori del turismo del sistema Confcommercio, successivamente anche con altri stakeholders ha depositato osservazioni nell’ambito delle suindicate procedure ([TRIS 2025/0022/IT](#) e [TRIS 2025/318](#)), contestando le obiezioni delle piattaforme digitali.

In merito all’attività svolta e all’aver posto al centro dell’agenda politica nazionale e nella discussione europea un tema di rilievo per le imprese del settore, preme ringraziare le Associazioni in indirizzo che con convinzione hanno sostenuto questa azione di sistema, sensibilizzando le imprese e i rappresentanti politici locali, nonché supportando l’ampia e coordinata comunicazione mediatica e sui social.

Rinviando, per gli specifici dettagli alla lettura della **Scheda tecnica** (allegato 2), in questa sede si può evidenziare come la suindicata disciplina – pur non risolvendo tutte le problematiche affrontate dalle imprese del settore - segni un rilevante passo in avanti verso una maggiore trasparenza e autenticità delle recensioni digitali. In questa direzione va anche la risposta della Vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Virkkunen, dello scorso 5 marzo, ad un’interrogazione parlamentare, nella quale ha confermato che il diritto dell’Unione europea, e in particolare il Digital Services Act, non preclude agli Stati membri l’adozione di discipline nazionali più specifiche in materia di false recensioni, ribadendo lo spazio lasciato alle legislazioni nazionali di disciplinare la materia.

In attesa del riscontro della Commissione europea sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, proseguono le iniziative volte a individuare le azioni più efficaci per tutelare la reputazione digitale delle imprese del settore (survey Hotrec, cfr. Lett. Circ. FIPE n. 91/2026). Si ricorda che è attivo lo Sportello dedicato sosrecensioni@fipe.it, e che gli uffici sono a disposizione delle Associazioni e dei Sindacati che intendano organizzare iniziative o momenti di approfondimento per i Soci (scrivere a claudia.berti@fipe.it e cfr. anche Lett. Circ. FIPE n. 665/2025).

Quanto alle ulteriori disposizioni contenute nel presente provvedimento, si riporta di seguito un'analisi di quelle di maggior rilievo per il settore:

- **Art. 2 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**

La norma prevede l'estensione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali anche alle acquisizioni, da parte delle imprese titolari di marchi storici, di altre imprese della filiera in stato di difficoltà economico-finanziaria.

- **Art. 6 - Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale**

Si introduce, in via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, una norma per favorire il ricambio generazionale nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

In dettaglio, i dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata possono accedere al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione.

L'accesso agli incentivi è subordinato alla condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente. Le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto dei limiti numerici e di spesa previsti.

- **Art. 10 - Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG**

La norma interviene sul TU in materia di salute e sicurezza (D.Lgs n. 81/2008) con diverse modifiche.

All'art. 30, viene introdotto il comma 5-ter, che prevede che l'INAIL elabori, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma e d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza destinati alle microimprese e alle piccole e medie imprese, individuando parametri specifici per l'applicazione a livello aziendale. L'INAIL provvede inoltre a supportare le imprese nell'adozione e nell'applicazione di tali modelli.

All'art. 37, comma 4, viene inserita la lettera b-bis), la quale stabilisce che la formazione dei lavoratori deve essere garantita anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell'orario di lavoro.

Sempre all'art. 37, con riferimento all'addestramento, si chiarisce che deve essere svolto da una persona esperta e direttamente sul luogo di lavoro e consiste in una prova pratica finalizzata all'uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, compresi i dispositivi di protezione individuale. L'addestramento comprende anche esercitazioni pratiche relative alle procedure di lavoro in sicurezza. È inoltre previsto che gli interventi di addestramento possano essere svolti anche tramite tecnologie di simulazione, in ambienti reali o virtuali, e che tali attività debbano essere tracciate in un apposito registro, anche informatizzato.

- **Art. 11 - Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile**

La disposizione interviene sul TU in materia di salute e sicurezza (D.Lgs n. 81/2008), con l'introduzione, all'art. 3, del comma 7-bis. Tale comma stabilisce che, per il lavoro svolto in modalità di lavoro agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'adempimento degli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro sia assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.

- **Art. 13 - Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA**

La norma ha inteso definire l'operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA come un soggetto che, nella catena produttiva e commerciale, acquista, trasporta, distribuisce e vende prodotti alimentari e bevande ad aziende operanti nei settori della somministrazione di alimenti e bevande (tra cui ristoranti, trattorie, pizzerie, catering, banqueting, bar pasticcerie e gelaterie), nonché alberghi, strutture ricettive e simili. Per essere qualificato come tale, tuttavia, almeno il 70% dei ricavi generati negli ultimi tre anni fiscali, deve derivare dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande alle imprese operanti nei settori sopra elencati.

Rispetto a tale disposizione va evidenziato come nel passaggio parlamentare sia stato eliminato l'ultimo comma che prevedeva la possibilità, per gli operatori della distribuzione nel settore Horeca, di beneficiare di misure incentivanti finalizzate alla promozione del Made in Italy. Resta inteso che tale obiettivo – sebbene non più espressamente richiamato – potrà comunque essere perseguito in futuro proprio facendo leva sulla disposizione in oggetto come quadro di riferimento.

Permane pertanto la criticità di una norma che, pur prefiggendosi di valorizzare il Made in Italy alimentare, concentra l'attenzione esclusivamente sul comparto distributivo, trascurando quello della somministrazione, che rappresenta il vero fulcro – insieme alle strutture ricettive – del settore Horeca.

- **Art. 15 – Delega al Governo per la riforma dell'artigianato**

La disposizione conferisce al Governo una delega legislativa per adottare entro 9 mesi dall'entrata in vigore della Legge (quindi entro il 7 gennaio 2027), uno o più decreti legislativi volti a *razionalizzare, riordinare e aggiornare* la disciplina dell'artigianato.

Nel corso dell'esame parlamentare erano stati presentati diversi emendamenti relativi alla disciplina dell'impresa artigiana, alcuni dei quali particolarmente critici. Tali proposte miravano, tra l'altro, a estendere la possibilità di consumo immediato non solo ai prodotti realizzati dall'impresa artigiana, ma anche ai c.d. "*beni accessori*", senza però fornirne una definizione chiara (ad esempio, bevande o prodotti gastronomici forniti da terzi), con il rischio di generare significative incertezze interpretative.

Inoltre, gli emendamenti omettevano il richiamo al divieto di somministrazione assistita, previsto invece per altre attività economiche – come gli esercizi di vicinato e i panificatori – dalla normativa vigente (art. 3, comma 1, lett. f-*bis*, e art. 4, comma 2-*bis*, del D.L. n. 223/2006, conv. con mod. dalla L. n. 248/2006). Alcune proposte, infine, intendevano consentire il consumo dei prodotti non solo nei locali di produzione, ma anche in aree pertinentziali aperte al pubblico e negli spazi pubblici concessi per i dehors.

La Federazione ha fortemente contrastato tali emendamenti, che sono stati successivamente ritirati o respinti. È stato tuttavia approvato un emendamento (testo poi confluito nell'art. 15 della Legge), che, come anticipato, conferisce al Governo una delega finalizzata alla revisione organica e all'aggiornamento della disciplina dell'artigianato. Tra i principi e criteri direttivi figurano quelli di "*adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica*", nonché di "*rimuovere vincoli societari obsoleti*" e di procedere a una riqualificazione concettuale dell'apporto dell'imprenditore artigiano ("*oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa*").

Occorrerà, evidentemente, presidiare con particolare attenzione l'esercizio della delega, promuovendo – in coordinamento con la Confederazione - un confronto costruttivo ma determinato con i *policymakers*. Considerato che gli schemi dei decreti legislativi, una volta approvati in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, saranno trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per il raggiungimento dell'intesa (art. 3, D.Lgs n. 281/1997), si invitano le Associazioni in indirizzo a presidiare attentamente il dossier, mantenendo attivi i rapporti con le autorità regionali e provinciali e a segnalare tempestivamente alla Federazione eventuali proposte di intesa.

Gli uffici, come di consueto, restano a disposizione per qualsiasi chiarimento. E si ricorda che il **25 marzo p.v. ore 15.00** si terrà un **webinar dedicato alle false recensioni** aperto alle sole Organizzazioni componenti, che costituirà un momento di approfondimento e confronto sulla nuova disciplina.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Lett. Circ. FIPE n. 91/2026 Lett. Circ. Prot. n. 665/2025 Lett. Circ. Prot. n. 385/2025 Lett. Circ. Prot. n. 234/2025 Circolare Fipe n. 141/2024 circolare Fipe n. 50/2023 Circolare Fipe n. 133/2022 Circolare Fipe n. 171/2021 Lett. Circ. Prot n. 781/2021 Circolare Fipe n. 65/2018 Circolare Fipe n. 49/2018 Circolare Fipe n. 85/2017 Circolare Fipe n. 103/2015	https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/a-small-business-act-for-european-smes.html https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/it/notification/26584 https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/it/notification/27014 https://surveys.hevs.ch/SurveyServer/s/roldschegg/HOTREC_Member_Survey_Fake_Reviews/formulaireparadefault1.htm https://www.fipe.it/2026/03/06/recensioni-false-possono-essere-contenuti-illegali-la-commissione-ue-conferma-lo-spazio-per-le-norme-nazionali/ https://www.fipe.it/2025/10/23/ddl-pmi-fipe-le-disposizioni-sulle-false-recensioni-passo-importante-nella-giusta-direzione/ https://www.fipe.it/2025/10/14/ddl-pmi-fipe-confcommercio-positiva-lapprovazione-dellemendamento-sulle-false-recensioni/ https://www.fipe.it/2025/06/26/false-recensioni-online-fipe-tema-cruciale-per-le-imprese-non-si-faccia-marcia-indietro-2/ https://www.fipe.it/2025/01/14/dl-pmi-fipe-a-sostegno-della-lotta-alle-recensioni-false/ https://www.fipe.it/2024/12/24/fipe-confcommercio-bene-lapprovazione-del-provvedimento-contro-le-recensioni-false/ https://www.fipe.it/evento/legge-annuale-pmi-le-novita-sulle-false-recensioni/ https://www.fipe.it/2026/03/24/sanzione-di-4-milioni-a-trustpilot-false-recensioni/	Recensioni; online; consumatori; PMI; micro imprese; Commissione; Horeca; artigianato; TU salute e sicurezza; incentivi; lavoro